



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

REGISTRO DELLE ORDINANZE SINDACALI

N. 5 del 13/06/2025

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA ANNO 2025.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 344 del 10/06/2025 ad oggetto: "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2025, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019" (BURP n° 47 Supplemento 1 del 12/06/2025)

VISTA la Legge Regionale del 12 dicembre 2016 n. 38 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 14 dicembre 2016;

RILEVATO, inoltre, che molti terreni del territorio versano in stato di abbandono per incuria dei proprietari, con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, ed erbacce;

VISTO che con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale;

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18 giugno 1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;

il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;

il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018;

il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.;

il D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i.;

il R.R. n. 28 del 22/12/2008 "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007;

il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC)" ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica "Natura 2000";

il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;

che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che

vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2025 la pericolosità degli incendi boschivi;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Pulsano;

VISTA:

la L. n. 353 del 21/11/2000;
la L. n. 100 del 12/07/2012;
la L.R. n. 18 del 30/11/2000;
L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell' Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali;
la L.R. n. 38 del 12/12/2016;
la L.R. n. 53 del 12/12/2019;
la L. n. 155 del 08/11/2021;
la L.R. n. 1 del 2023;
la L. n. 116 del 11/08/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale";

VISTE:

-le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta – Andria – Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923;
-le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008;

VISTA la Deliberazione n. 337 del 14/03/2022 con cui viene istituito il Tavolo Tecnico Permanente Antincendio boschivo (A.I.B.);

VISTA la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi **2023 – 2025**;

Con i poteri previsti dal D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

IL RISPETTO di tutte le norme riportate nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale **D.P.G.R. n. 344 del 10/06/2025**, – "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno **2025**, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019", allegato alla presente parte integrante e sostanziale;

E' TASSATIVAMENTE VIETATO in tutte le aree insistenti sul territorio comunale a rischio di incendio boschivo e/o ad esse immediatamente adiacenti:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

- h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2025, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del Decreto legislativo n. 152/2006, che così dispone: "Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata", **non sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2, della L.R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, e comunque nel rispetto del vincolo di realizzazione di fasce preventive di larghezza non inferiore a 15 (quindici) metri come previsto dalla citata norma.**

Sono altresì vietate, entro una distanza di **cento metri** dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applica quanto disposto dalle norme regionali, statali, dai regolamenti e dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e dai relativi provvedimenti di attuazione.

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dalla presente Ordinanza, oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della **L. 353/2000**, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma (**art. 12 L. r. n. 38/2016**):

- a) **da euro 500 a euro 2.500** per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafulmine, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali;
- b) **da euro 1.000 a euro 5.000** per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
- c) **da euro 1.000 a euro 5.000** per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente Ordinanza nonché dalla Legge Regionale 38/2016;
- d) **da euro 250 a euro 500** per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi **1** di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi, in violazione dell'articolo 5, comma 1 della Legge Regionale n. 38/2016.
- e) **da euro 250 a euro 1.250** per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
- f) **da euro 1.000 a euro 5.000** per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;
- g) non inferiore a **euro 30** e non superiore a **euro 60** per ogni capo di bestiame, in violazione dell'articolo 5, comma 2 della Legge Regionale n. 38/2016.

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dalla presente ordinanza saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di **euro 1.032,91** fino ad un massimo di **euro 10.329,14**.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, dal D.P.G.R. n. 344 del 10/06/2025 e della Legge Regionale n. 38/2016, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini

di legge. Tutti i cittadini sono obbligati, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- **112 VIGILI DEL FUOCO**
- **099 5312235 COMANDO DI POLIZIA LOCALE**

D I S P O N E

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, che vigilino sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni di cui al D.P.G.R. Puglia n. 344 del 10.06.2025 nonché l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno punite ai sensi dell'art. 6 del ridetto Decreto Presidenziale e art.7 bis Testo Unico Enti Locali (T.U.EE.LL.), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

La presente Ordinanza sindacale venga inviata alla Prefettura di Taranto ed alla Regione Puglia – Sez. Protezione Civile, nonché venga resa nota ai seguenti uffici per opportuna conoscenza e per gli adempimenti dei compiti agli stessi attribuiti:

al Comando di Polizia Locale – Pulsano – PEC: poliziamunicipale@mailcert.comune.pulsano.ta.it

all'Associazione di Protezione Civile S.E.R. – Pulsano – PEC: serpulsano@pec.it

al Comando Stazione Carabinieri – Pulsano – PEC: tta22536@pec.carabinieri.it

al Comando Stazione Carabinieri Forestale – Taranto – PEC: fta43459@pec.carabinieri.it

al Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Taranto – PEC: com.taranto@cert.vigilfuoco.it

all'Acquedotto Pugliese – PEC: mat.taranto@pec.aqp.it

all'Enel – PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

alla Telecom – PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

alla 2i Rete Gas – PEC: 2iretegas@pec.2iretegas.it

Tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai Corpi e Servizi sopra indicati, nonché tutti coloro che, muniti di tali qualifiche abbiano per compito istituzionale la persecuzione degli illeciti nella materia su cui interviene la presente, sono incaricati di verificare l'ottemperanza e l'esecuzione del presente Provvedimento.

La presente Ordinanza, oltre che essere pubblicata all'Albo Pretorio, sarà diffusa attraverso sito web del Comune.

Pulsano, li 13/06/2025

Il Sindaco

D'ALFONSO AVV. PIETRO



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1186

Il 13/06/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio ORDINANZA N. 5 del 13/06/2025 con oggetto: PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA ANNO 2025..

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Pulsano, li 13/06/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
LIBERA ARCANGELO



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 334 del Registro

Oggetto: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2025, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;

VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000;

VISTA la L. n. 100 del 12/07/2012;

VISTO il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018;

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000;

VISTO il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenda Regionale per le attività Irrighe e Forestali;

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016;

VISTA la L.R. n. 53 del 12/12/2019;

VISTA la L. n. 155 del 08/11/2021;

VISTA la L.R. n. 1 del 2023;

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta – Andria – Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923;

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L. n. 116 del 11/08/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale";

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.;

VISTO il R.R. n. 28 del 22/12/2008 "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007;

VISTO il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC)" ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica "Natura 2000";

VISTE le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008;

VISTA la Deliberazione n. 337 del 14/03/2022 con cui viene istituito il Tavolo Tecnico Permanente Antincendio

boschivo (A.I.B.);

VISTA la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025;

VISTO il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;

VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, dell’art. 3 della legge n. 353/2000 e dell’art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2025 la pericolosità degli incendi boschivi;

VALUTATO che, sulla base delle serie storiche dei dati prodotti del Centro funzionale della Regione Puglia e alla luce degli eventi già verificatisi nell’anno corrente e gestiti dalla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, sussistono sul territorio regionale condizioni altamente predisponenti al rischio di innesco e propagazione di incendi boschivi e che la situazione è aggravata dall’andamento incrementale delle temperature, alle quali potrebbero aggiungersi, per l’approssimarsi della stagione estiva, ulteriori condizioni di rischio, quali temperature estreme, aridità dei suoli, periodi di siccità, particolari condizioni climatiche e di vento, nonché l’aumento della pressione antropica legata all’afflusso turistico;

CONSIDERATO che è necessario perseguire la più ampia azione cautelativa verso la problematica degli incendi boschivi che interessano l’intero territorio regionale e che possono causare la distruzione del patrimonio boschivo, favorendo il dissesto del territorio e mettendo in serio pericolo l’incolumità delle popolazioni residenti e non, nelle aree boschive o limitrofe ad esse;

RITENUTO opportuno decretare, per l’anno in corso, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9, comma 2, della L.R. 14/12/2016 n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia), dal 15 giugno al 15 settembre;

DECRETA

Articolo 1

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi

1. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2025 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del Servizio Anti-incendio boschivo regionale (A.I.B.), fatta salva la possibilità di proroghe in funzione dell’andamento meteo-climatico.
2. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.

Articolo 2

Disposizioni per l’operatività del Servizio A.I.B. regionale e delle strutture coinvolte nelle gestione emergenziale

1. Il dirigente della Sezione Protezione Civile, in conseguenza della dichiarazione di cui al comma 1 del precedente articolo 1, attiva in modalità H24 per l’intera durata dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), la Struttura Operativa Regionale Territoriale (S.O.R.T.) e i Presidi Logistici Operativi Territoriali (P.L.O.T.), attualmente operativi in modalità H12, di intesa con la Sala Operativa Integrata Regionale (S.O.I.R.). In aggiunta al personale regionale, per l’operatività della S.O.U.P., della S.O.R.T. e delle P.L.O.T., la Regione Puglia si avvale delle risorse e dei mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché dei Carabinieri Forestali e delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, del personale regionale della Sezione Protezione Civile e del personale e mezzi dell’Agenzia regionale ARIF, secondo le modalità definite negli accordi e convenzioni sottoscritti con le amministrazioni o organi competenti.
2. Il dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è autorizzato ad adottare gli atti organizzativi e gestionali necessari ad assicurare, per l’intero periodo stabilito dall’articolo 1, inclusi i giorni festivi e prefestivi, la piena operatività delle diverse componenti operative del servizio A.I.B. regionale: la Sala Operativa Unificata

Permanente (S.O.U.P.), il Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.), la Struttura Operativa Regionale Territoriale (S.O.R.T.), i Presidi Logistici Operativi Territoriali (P.L.O.T.) e i Campi Gemellati, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.

3. Il Presidente della Giunta Regionale dichiara lo stato di crisi regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R. n. 53 del 12/12/2019 (Sistema regionale di protezione civile) al verificarsi di almeno due condizioni predisponenti gli incendi, come previste dalla L. n. 353/2000, dalla L.R. n. 38/2016 e dal vigente Piano regionale A.I.B., ovvero quando il bollettino di suscettività agli Incendi boschivi emanato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia preveda un livello di pericolosità "Elevato" o "Estremo" sull'intero territorio regionale o su una parte di esso, conferendo contestuale delega, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 cit. e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, al Dirigente della Sezione Protezione Civile a disporre l'attuazione degli interventi necessari per superare lo stato di crisi.

Articolo 3

Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

1. Ad integrazione delle norme del R.D. n. 3267 del 30/12/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), del relativo Regolamento e delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, nel periodo di cui all'articolo 1, in tutte le aree regionali a rischio di incendio boschivo e/o ad esse immediatamente adiacenti è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2025, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del Decreto legislativo n. 152/2006, che così dispone: *"Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata"*, non sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2, della L.R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, e comunque nel rispetto del vincolo di realizzazione di fasce preventive di larghezza non inferiore a quindici metri come previsto dalla citata norma.

3. Sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applica quanto disposto dalle norme regionali, statali, dai regolamenti e dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e dai relativi provvedimenti di attuazione.

5. Nelle zone ad elevata densità turistica, al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i Comuni possono autorizzare, esternamente alle aree boscate e previa realizzazione di fasce di prevenzione di larghezza non inferiore a quindici metri, parcheggi temporanei, a condizione che sia rispettata la vigente normativa in materia ambientale e che i gestori pongano in essere misure di prevenzione incendi (indicazione/ segnalazione delle vie di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozione di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate, e che vi siano idonee attrezzature in loco, di pronto utilizzo, per estinguere eventuali principi di incendio, quali estintori, cisterne di acqua e simili. I Comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del

parcheggio temporaneo.

Articolo 4

Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale

1. Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni della L.R. n. 38/2016 nonché le indicazioni del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

Articolo 5

Concorso degli Enti locali alla lotta attiva agli incendi boschivi

1. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 18/2000, e dell'art. 6 della L.R. n. 53/2019, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. I Comuni nel cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rischio di incendio boschivo o di interfaccia possono avvalersi delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per attività di prevenzione e repressione incendi sulla base di specifici accordi o convenzioni stipulati nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 16 della legge regionale n. 53 del 12/12/2019 dandone tempestiva ed esauriente comunicazione alla Sezione Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni Comunali ai sensi del D.lgs. n. 1/2018, della L.R. n. 53/2019 hanno l'obbligo di aggiornare i Piani comunali di Protezione Civile relativamente a tutti i rischi presenti sui rispettivi territori, tra cui quello relativo agli incendi boschivi e di interfaccia nonché gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare, delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353 del 2000. Il Piano comunale di Protezione Civile deve essere redatto o aggiornato secondo le Linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 1414 del 2019 e deve essere reso disponibile anche sulla Piattaforma informatica di Protezione Civile "SINAPSI".

Le Amministrazioni Comunali comunicano tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'attività antincendi boschivi regionale (A.I.B.) 2025, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

Articolo 6

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni del presente Decreto si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dall'art. 3 è punita a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353/2000, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

b) per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dall'art. 4 si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 2016.

2. L'attività di vigilanza e di accertamento delle condotte violative previste dal presente articolo è svolta dai soggetti indicati all'articolo 7. L'irrogazione delle sanzioni compete anche alla Sezione regionale di Vigilanza Ambientale e Reparti Territoriali.

3. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

4. Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto è punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

Articolo 7

Vigilanza

1. Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne,

perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Articolo 8
Osservanza delle norme

1. Al fine di promuovere la conoscenza e l'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di Protezione Civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita Ordinanza comunale, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e a promuovere, attraverso la Polizia Municipale, la verifica del rispetto delle azioni preventive citate nonché della vincolistica derivante dalle disposizioni di cui all'art. 10 della L. 353/2000.

Articolo 9
Pubblicazione

1. Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. e) della legge regionale 15 giugno 2023, n. 18.

Articolo 10
Entrata in vigore

1. Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Articolo 11
Disposizioni finanziarie

1. Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Bari, lì 10 giugno 2025

EMILIANO

Emiliano
Michele
10.06.2025
16:48:16
UTC

